



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

R.G. proc. un. n. 1-1/ 2026

Il Giudice designato

Letta l'istanza di integrazione del decreto del 26/03/2026 depositata dal ricorrente in data 31/03/2026 e ritenuta la stessa meritevole id positivo riscontro alla luce del contenuto del ricorso;

visti gli artt. 78, co. 2, lett. d) CCII e 288, co. 1 c.p.c.;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del decreto del 26/03/2026 nel senso che nel suo dispositivo deve essere aggiunta la seguente espressione:

“ dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata”.

Si annoti sull'originale del decreto emendato a cura della Cancelleria.

Si comunichi.

Teramo, 01/04/2026

Il Giudice Designato

Dott.ssa Ninetta D'Ignazio